

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



TITOLO I Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto

previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Bergamo l'associazione sportiva dilettantistica denominata Unione Sportiva Villaggio Sposi A.S.D. che assume la qualifica di "Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve denominata anche Asd.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui l'associazione si affilia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'Associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'Associazione avente un oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica si propone di offrire idonei ed efficienti servizi per la realizzazione di esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione potrà:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (tali attività dovranno essere ricomprese tra quelle riconosciute dal CONI/CIP nonché nell'elenco del Dipartimento per lo Sport);
- b) organizzare e/o partecipare a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, approvate e/o indette dagli Organismi Sportivi che l'hanno riconosciuta ai fini sportivi ed affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dagli stessi organismi;
- c) fare formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati degli Organismi Sportivi che l'hanno affiliata e riconosciuta ai fini sportivi, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché

mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica delle discipline sportive, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo; le attività formative possono essere organizzate direttamente dagli Organismi Sportivi o dalla stessa Associazione, in possesso dei requisiti didattici richiesti dagli Organismi Sportivi stessi che l'hanno affiliata e riconosciuta ai fini sportivi, e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;

- d) fare didattica, ossia organizzare e/o partecipare a corsi di avviamento agli sport e per la pratica delle discipline sportive, quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dagli Organismi Sportivi che l'hanno riconosciuta ai fini sportivi e per attività dagli stessi riconosciute;
- e) coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- f) gestire impianti propri o di terzi, quali palestre, campi di calcio e strutture sportive di vario genere oltre a luoghi di aggregazione, bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari;
- g) diventare membro di altre associazioni e acquisire partecipazioni in associazioni ed enti con finalità analoghe o affini alle proprie.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli associati e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

TITOLO III **Associati**

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- Gli associati sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti a cui l'Associazione annualmente si affilia;
- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 7

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che senza giustificato motivo si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per il periodo stabilito annualmente con delibera del Consiglio direttivo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 – debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso, l'esclusione o la decadenza da associato non determinano in alcun caso il diritto alla restituzione di quote e contributi da parte dell'associazione.

Articolo 11

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e perdono qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO V

Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese ad associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Articolo 13

Il patrimonio, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

Esercizio Sociale

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO VI

Sezioni Sportive

Articolo 15

Gli associati possono richiedere al Consiglio Direttivo l'istituzione di specifiche sezioni sportive alle quali possono aderire tutti gli associati che vi abbiano interesse. Possono inoltre essere istituite sezioni per altri diversi gruppi di interesse in campo culturale e ricreativo.

Le modalità, i termini e le condizioni per l'istituzione delle sezioni sono disciplinate da un regolamento approvato dall'assemblea.

Gli associati che gestiscono la sezione provvedono a redigere un regolamento di sezione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Gli associati che gestiscono la sezione eleggono al loro interno un Presidente di sezione, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente di sezione potrà nominare un vice presidente, un segretario ed assegnare incarichi quali: responsabile gare e manifestazioni sportive; responsabile impianti e attrezzature; responsabile corsi e centri di avviamento e altri incarichi tecnici.

Compiti del presidente e degli associati iscritti alla sezione sono:

- applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle delibere assembleari e del consiglio direttivo.
- predisporre il programma delle attività della sezione e gestirne l'organizzazione;
- sottoporre al consiglio direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi con il relativo calendario;
- far rispettare a tutti i tesserati le norme emanate dagli Organismi Sportivi competenti, relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive;
- redigere il rendiconto economico e finanziario della sezione.

I rendiconti delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quello dell'Associazione.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio di sezione deve essere presentato al Consiglio Direttivo.

Per quanto necessario, alle sezioni si applicano le regole del presente statuto.

Nel caso non venissero istituite sezioni specifiche, tutte le attività intraprese dall'associazione dipenderanno direttamente dal Consiglio Direttivo che ne curerà la direzione e l'organizzazione.

TITOLO VII

Organi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato in regola con il versamento della quota associativa ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato nella medesima condizione, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, nominato allo scopo, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 19

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 20

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente qualsiasi numero degli-aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata di 3/4 degli associati presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 21

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente e, facoltativamente, il Tesoriere; tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pertanto, a titolo esemplificativo, al C.D. spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

I componenti dell'organo amministrativo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento (incluso quello sportivo), pertanto è fatto loro divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

I membri del Consiglio Direttivo possono essere co.co.co. sportivi o volontari che esercitino la loro attività per l'Associazione, a condizione che siano regolarmente associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 23

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Presidente

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente (vicario qualora sia nominato), la cui firma fa fede sull'impedimento dello stesso. In caso di dimissioni, spetta al

Vice Presidente (vicario qualora sia nominato) convocare entro 10 giorni l'assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 25

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione degli associati per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VIII Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Norma finale

Articolo 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

